

D.A. n. 116 del 17/10/2023

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

L'ASSESSORE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche, contenente l'“Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana ”;
- VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637 recante le “Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti ”;
- VISTA la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, e successive modifiche, recante le “Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana”;
- VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, e successive modifiche, recante le “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione ”;
- VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, e successive modifiche, di “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, e successive modifiche, recante le “Norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia”;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, e successive modifiche, recante “Istituzione ed ordinamento di musei regionali e interventi nei settori del teatro e dei beni culturali ”;
- VISTA la legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, e successive modifiche, recante “Istituzione del Parco Archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Norme sull'istituzione del sistema dei parchi archeologici in Sicilia ”, che ha quale finalità la salvaguardia, la gestione, la difesa del patrimonio archeologico regionale, per consentirne migliori condizioni di fruibilità a scopi scientifici, sociali, economici e turistici;
- VISTO l'articolo 2 della legge regionale maggio 2000, n. 10, e successive modifiche, che conferisce agli Assessori regionali le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ivi compresa ogni attribuzione relativa agli atti di nomina, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
- VISTO il D.P. Reg. 5 aprile 2022, n.9 di emanazione del “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016, n.3”;

VISTO il D.P.26/Area1/S. con cui il Presidente della Regione ha preposto, in qualità di Assessore il Dott. Francesco Paolo Scarpinato all'Assessorato regionale dei Beni culturali e dell'Identità Siciliana;

DATO ATTO che con DA. n. 13 del 25 marzo 2019 è stato approvato il sistema dei Parchi archeologici siciliani di cui al Titolo II della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, e successive modifiche;

DATO ATTO che con consequenziali DD.AA., ai sensi di quanto previsto dal Titolo II della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, e successive modifiche, sono stati istituiti i Parchi archeologici di cui al DA. n. 13 del 25 marzo 2019;

RICORDATO che l'articolo 20, comma 8, della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, e successive modifiche, conferisce ai Parchi autonomia scientifica e di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria;

VISTO l'articolo 24 della legge regionale 11 luglio 2023 n.8, che modifica la legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, integrandola con l'articolo 24- ter "Potenziamento servizi", che recita testualmente:

1. Al fine di garantire le attività aggiuntive per potenziare i servizi di viabilità, di sicurezza, di decoro urbano, di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti e di promozione turistica, i legali rappresentanti dei parchi archeologici dotati di autonomia economico-finanziaria e gestionale di cui ai Titoli I e II sono autorizzati a stipulare con i sindaci dei comuni nel cui territorio ricadono i relativi luoghi culturali apposite convenzioni che prevedano l'onere del 15 per cento degli incassi della vendita dei biglietti d'ingresso e comunque per un importo non superiore a 600 migliaia di euro annui.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana provvede, con apposito decreto, a disciplinare le modalità di erogazione e le procedure di utilizzo delle risorse.

CONSIDERATO che, ai sensi di suddetto articolo, è necessario disciplinare le modalità di erogazione e le procedure di utilizzo delle risorse ai sensi del comma 2 dell'articolo 24-ter della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20;

TENUTO CONTO che i legali rappresentanti dei parchi archeologici dotati di autonomia economico-finanziaria e gestionale di cui ai Titoli I e II sono autorizzati a stipulare con i sindaci dei comuni nel cui territorio ricadono i relativi luoghi culturali apposite convenzioni che prevedano l'onere del 15 per cento degli incassi della vendita dei biglietti d'ingresso e comunque per un importo non superiore a 600 migliaia di euro annui;

RITENUTO pertanto, al fine disciplinare le modalità di erogazione e le procedure di utilizzo delle risorse, di predisporre uno schema tipo di convenzione cui i Direttori dei Parchi dovranno uniformarsi previa acquisizione dei pareri e delle approvazioni di cui alle disposizioni attuative previste dalla legge regionale 3 novembre 2000 n.20, in particolare dall'art. 9, lett. g bis) e dall'art 23 comma 2;

VISTA la relazione di accompagnamento al Decreto, prot. n. 38419 del 03/08/2023, prevista dalle Direttive n.725/Gab del 14 febbraio 2023 e n. 1188/Gab del 10 marzo 2023;

VISTA la nota prot. n. 3923/Gab. del 9 agosto 2023, come integrata dalle note prot. n. 3947/Gab. dell'11 agosto 2023 e prot. n. 4185/Gab. del 4 settembre 2023, con la quale attesa la rilevanza della materia trattata si è chiesto l'apprezzamento della Giunta Regionale;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 383 dell'11 ottobre 2023 di apprezzamento del testo della bozza di decreto assessoriale nonché dello schema tipo di convenzione;

RITENUTO pertanto di approvare, per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 24-ter della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, lo schema tipo di convenzione, allegato al presente decreto, che disciplina le modalità di erogazione e le procedure di utilizzo delle risorse

DECRETA

Articolo 1

Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. dell'articolo 24-ter della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 è approvato l' allegato schema tipo di convenzione che disciplina le modalità di erogazione e le procedure di utilizzo delle risorse.

Articolo 2

La convenzione di cui all'art.1 è stipulata, previa acquisizione dei pareri e delle approvazioni di cui alle disposizioni attuative previste dalla legge regionale 3 novembre 2000 n.20, art, 9, lett. g bis) e art 23 comma 2, tra i Direttori dei Parchi archeologici e i Sindaci ed è relativa ai luoghi della cultura, in gestione a ciascun Parco, che producono incassi dalla vendita dei biglietti d'ingresso e che ricadono all'interno del territorio comunale.

L'onere del 15 per cento degli incassi della vendita dei biglietti d'ingresso e comunque per un importo non superiore a 600 migliaia di euro annui va calcolato sugli incassi dalla vendita dei biglietti d'ingresso dell'anno precedente e riferiti ai singoli luoghi della cultura.

Per il corrente esercizio finanziario 2023 tale percentuale viene applicata in quota mensile, con riferimento agli incassi 2022.

Articolo 3

Gli squilibri finanziari conseguenti alla riduzione dei proventi derivante dall'attivazione delle convenzioni di cui all'art. 1 saranno compensati, per l'esercizio finanziario 2023, a valere e nei limiti di cui al comma 3 del medesimo art. 24 ter.

Articolo 4

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 68, comma 4, della Legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana.

L' Assessore

Francesco Paolo Scarpinato